

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 7 ottobre 2011

Circolare informativa n° 49/2011

**A tutte le Aziende Assistite
LORO SEDI**

Approfondimento

LA MANOVRA ECONOMICA – BIS

Sulla G.U. n.216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la Legge n.148/2011 di conversione del D.L. n.138/2011 recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” (Manovra economica bis).

Nello specifico, la legge individua delle misure atte a contenere ed ottimizzare la spesa pubblica coerentemente con gli obiettivi concordati in sede europea che prevedono il pareggio di bilancio a partire dal 2013.

Ulteriori interventi sono previsti in materia di liberalizzazioni e privatizzazioni a sostegno dell’occupazione.

Infine, è prevista una delega al Governo per ridistribuire sull’intero territorio nazionale gli uffici giudiziari, con riduzione degli uffici giudiziari di primo grado (tribunali e giudici di pace).

In sintesi analizziamo le voci di maggiore interesse.

Addizionali (art.1 co. da 9 a 11)

A partire dal 2012, ogni regione a Statuto ordinario può aumentare o diminuire l’aliquota relativa all’addizionale Irpef.

Attualmente l’aliquota di base è pari allo 0,9% e la relativa maggiorazione non può essere superiore:

- **a 0,5% punti percentuali relativamente agli anni 2012 e 2013;**
- **a 1,1% punti percentuali relativamente al 2014;**
- **a 2,1% punti percentuali a far data dal 2015.**

Pertanto, sino al 31 dicembre 2011 restano in vigore le aliquote delle addizionali Irpef che siano superiori all’aliquota di base, è fatta salva la facoltà delle regioni di deliberare l’eventuale riduzione sino all’aliquota di base.

A riguardo, si precisa che il decreto sul federalismo fiscale (D.Lgs. n.68/2011) aveva previsto tale modifica a far data dal 2013, pertanto la manovra non fa altro che anticipare di un anno lo sblocco previsto dalla disposizione.

Sulla base di quanto normativamente esposto ed in considerazione del fatto che l'addizionale viene versata a saldo, l'impatto degli aumenti deliberati per l'anno 2012 produrranno effetti sui contribuenti a partire dal 2013.

Per quanto concerne *i Comuni*, gli stessi **possono stabilire le aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziate per scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge Statale.**

La soglia di esenzione è stabilita in relazione al possesso di particolari requisiti reddituali.

Anticipo pensionamento donne (art.1 co.20)

In tema di pensioni, la manovra *bis* anticipa quanto precedentemente stabilito dal D.L. n.98/2011 il quale prevedeva per le donne un graduale aumento dei requisiti anagrafici di accesso alla pensione.

Tale aumento doveva decorrere a far data dal 2014 ed entrare a regime nel 2026.

Per motivi legati alla finanza pubblica, si è pensato di modificare la tempistica e di anticipare l'intero *iter* di vicinanza ai 65 anni di età, utilizzando sempre un meccanismo graduale che andrà a regime a far data dal 2026.

In considerazione di quanto già previsto in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita (*di cui alla Legge n.122/2010*), per le lavoratrici dipendenti e per quelle autonome il requisito anagrafico di sessantenni è incrementato di ulteriori:

- due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno fino al 2025;
- tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Clausola di salvaguardia (art.2 co.36)

Viene stabilito che, le maggiori entrate seguenti alla novella manovra siano riservate all'Erario per un periodo di cinque anni in modo da essere destinate a particolari esigenze legate al raggiungimento di obiettivi fissati in sede europea alla luce della delicata situazione economica internazionale.

Con decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, verranno deliberate le modalità di identificazione del nuovo gettito nonché le modalità di contabilizzazione separata.

Le nuove entrate, *detratte le somme necessarie ad assicurare il pareggio di bilancio e la riduzione del debito pubblico*, saranno destinate ad un Fondo per la diminuzione della pressione fiscale gravante sulle famiglie e sulle imprese.

Collocamento obbligatorio (art.9)

La manovra-*bis* interviene sulla Legge n.68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed il comma 8 dell'art. 5 viene così modificato ***"I datori di lavoro privati che occupano il personale in diverse unità produttive ed i datori di lavoro privati di imprese facenti parte di un gruppo possono assumere in un'unità produttiva ovvero, in un'impresa del gruppo con sede in Italia, (fermo restando le aliquote d'obbligo in ciascuna impresa) un numero di lavoratori con diritto al collocamento mirato superiore a quello previsto purché le eccedenze siano compensate da un minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o imprese del gruppo"***.

Altresì, i datori di lavoro privati che si avvalgono di tale facoltà devono trasmettere telematicamente agli uffici di competenza un prospetto (*di cui all'art.9 co. 6 della Legge n.68/1999*) con le richieste di avviamento e dal quale si evince l'adempimento degli obblighi a livello nazionale e sulla base dei dati relativi a ciascuna unità produttiva o impresa del gruppo.

Infine, anche i datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati su loro motivata richiesta ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori con diritto al collocamento obbligatorio

maggiore di quello previsto, purché le eccedenze siano compensate da un minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive della stessa regione.

Contributo di solidarietà (art.2 co. 1 e 2)

In considerazione del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in sede europea ed alla luce della situazione economica in cui versano i mercati internazionali, ***a far data dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi all'anno è dovuto un contributo di solidarietà pari al 3% da calcolare sulla parte eccedente tale importo.***

Tale contributo è deducibile dal reddito complessivo.

Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione e l'eventuale contenzioso trovano applicazione le disposizioni normative relative alle imposte sui redditi.

E' fatto onere al Ministro dell'Economia e delle Finanze di emanare entro il 30 ottobre 2011 un decreto di natura non regolamentare contenente la modalità tecniche di attuazione delle disposizioni.

Inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro dell'Economia la disposizione in esame può trovare applicazione anche per gli anni successivi al 2013 e fino al conseguimento del pareggio di bilancio.

Dismissione immobili della difesa (art.3 co.12)

Riguardo alle procedure di alienazione, permuta e gestioni di beni militari viene stabilito che, i relativi proventi siano determinati con decreto del Ministro della Difesa di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze e siano destinati nella misura del:

- 55% al fondo ammortamento titoli di stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 35% al Ministero della Difesa ed a copertura unicamente delle spese di investimento;
- 10% agli Enti territoriali interessati alla valorizzazione.

Fatture (art.2 co.5)

All'art.12 del D.Lgs. n. 471/1997 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione tributi" viene aggiunto il comma 2-sexies che dispone ***"Laddove, nel corso di un quinquennio siano contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero, ad ordini professionali, quattro distinte violazioni compiute in giorni differenti circa l'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, è disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo ovvero, all'ordine per un periodo temporale che va dai 3 giorni ad 1 mese.***

In caso di recidiva, la sospensione va dai 15 giorni ai sei mesi.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e gli atti relativi alla sospensione vengono comunicati all'ordine professionale affinché siano pubblicati sul relativo sito web.

Qualora le violazioni siano state commesse nell'esercizio dell'attività in forma associata, la sanzione viene comminata nei riguardi di tutti gli associati".

Festività civili (art.1 co.24)

A far data dall'anno 2012 e con DPCM da promulgare entro il 30 novembre dell'anno precedente, ***viene stabilito il calendario delle festività introdotte con legge dello Stato, delle festività dei Santi Patroni nonché, delle celebrazioni nazionali - escludendo il 25 aprile festa della liberazione, il 1° maggio festa del lavoro ed il 2 giugno festa della Repubblica - di modo che, le stesse ricadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica successiva, ovvero coincidano con la stessa, coerentemente con la prassi europea.***

Fondi interprofessionali per la formazione continua (art.10)

Riguardo ai fondi interprofessionali per la formazione continua, ***la manovra economica prevede che, possono utilizzare parte delle risorse ad essi destinate per finanziare la formazione apprendisti e collaboratori a progetto.***

Giochi (art.2 co.3)

Vengono estesi i poteri dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato facente capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto con propri decreti dirigenziali da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, tale Amministrazione emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici al fine di garantire una maggiore entrata.

I monopoli potranno così indire nuovi giochi, nuove lotterie ad estrazione istantanea, nuove modalità del gioco del lotto e variare l'assegnazione della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro.

Su proposta del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ***il Ministero dell'economia e delle Finanze può disporre***, con propri decreti da emanare entro il 30 giugno 2012 ***l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati.***

Imposta sul Valore Aggiunto (art.2 co.2-bis)

La manovra-bis interviene anche sul DPR n.633/1972 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto" modificando l'art.16 co.1 e disponendo quanto segue ***"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 21% sulla base imponibile dell'operazione"***.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.12)

Dopo l'art.603 del codice penale viene inserito l'art. 603-bis che dispone ***" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione , reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da € 1.000,00 ad € 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato"***.

La nuova disposizione chiarisce cosa debba intendersi per ***sfruttamento***, alla luce di alcuni ***indici presuntivi*** tra cui:

- ***la retribuzione dei lavoratori sproporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e chiaramente difforme dai contratti collettivi nazionali;***
- ***violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;***
- ***violazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro così da esporre il lavoratore a gravi pericoli per la salute e per la sicurezza;***
- ***l'asservimento del lavoratore a condizioni di lavoro e di alloggio umilianti e poco dignitose.***

Altresì, è da considerarsi ***aggravante*** (con aumento della pena da un terzo alla metà), il fatto che:

- ***il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;***
- ***uno o più lavoratori siano soggetti minori in età non lavorativa;***
- ***i lavoratori siano esposti a situazioni di grave pericolo.***

Sono previste quali ***pene accessorie***:

- ***l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese ed il divieto di concludere contratti di appalto;***
- ***l'esclusione per 2 anni da agevolazioni, finanziamenti e sussidi.***

Liberalizzazione delle professioni (art.3 co.5)

L'art.33 co.5 della nostra Costituzione dispone ***"E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale"***.

Fermo restando tale principio, gli ordinamenti professionali devono assicurare che l'esercizio dell'attività sia conforme ai principi di libera concorrenza, alla diversità e pluralità dei servizi offerti così da assicurare agli utenti un'ampia possibilità di scelta.

Secondo quanto disposto dalla manovra, gli ordinamenti professionali devono essere riorganizzati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della novella normativa sulla base dei seguenti principi:

- l'accesso alla professione è libero ed il suo esercizio si fonda sulla conoscenza tecnica e sull'autonomia intellettuale del professionista. L'eventuale contenimento numerico dei soggetti titolati all'esercizio di una certa professione può avvenire in forza di una disposizione di legge e deve rispondere unicamente a ragioni di interesse pubblico (*tutela alla salute umana*) senza alcuna discriminazione;
- è fatto obbligo al professionista di seguire corsi di formazione disposti dai regolamenti dei consigli nazionali. La violazione di tale obbligo rientra nella fattispecie dell'illecito disciplinare e pertanto è sanzionato;
- il tirocinio per l'eventuale accesso alla professione deve garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa. Al tirocinante deve essere corrisposto un *equo* compenso proporzionato al suo apporto e la durata massima del tirocinio non dovrà superare i 3 anni così da accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro;
- il compenso spettante al professionista viene stabilito per iscritto nel momento in cui viene conferito l'incarico sulla base delle tariffe professionali. E' possibile derogare al tariffario ed il professionista, in virtù del principio di trasparenza deve informare il cliente circa la difficoltà dell'incarico e gli eventuali oneri da sopportare sino a conclusione dello stesso;
- il professionista deve stipulare idonea assicurazione circa i rischi legati all'esercizio dell'attività e ciò anche a tutela del cliente;
- gli ordinamenti professionali devono istituire a livello territoriale degli organi diversi da quelli con funzioni amministrative ed ai quali vengono affidate unicamente questioni disciplinari ed un organo nazionale di disciplina;
- la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale è libera, va da se che le informazioni devono essere veritiere e trasparenti senza trarre in inganno.

Licenziamento forzoso (art.1 co.16)

L'art.72 " *Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d'età per collocamento a riposo*" del D.L.n.112/2008 dispone quanto segue " *Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possono risolvere il rapporto lavorativo con un preavviso di sei mesi*", orbene tale disposizione troverà applicazione anche per gli anni 2012,2013 e 2014.

Livelli essenziali di tutela per l'attivazione dei tirocini (art. 11)

Riguardo ai tirocini formativi e di orientamento, gli stessi possono essere avviati unicamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle normative regionali.

Ad eccezione dei soggetti disabili, invalidi fisici e psichici, i tossicodipendenti, gli alcolisti i condannati a misure alternative di detenzione, ***i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono superare la durata di sei mesi, proroghe comprese e devono essere esclusivamente promossi a favore di neo-diplomati e neo-laureati non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.***

Laddove non vi siano regolamenti regionali a definire la materia, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 18 " *Tirocini formativi e di orientamento*" della Legge n.196/1997 " *Norme in materia di promozione dell'occupazione*".

Lotta al riciclaggio (art.2 co.4)

In linea con le disposizioni comunitarie in tema di prevenzione circa l'utilizzo di somme monetarie quale riciclaggio di proventi legati ad attività criminose, ***l'utilizzo di moneta contante nelle transazione non deve superare la soglia dei € 2.500,00.*** Diversamente dovranno essere utilizzati altri titoli di pagamento *tracciabili* quali assegni, bonifici ecc..

Prefetti e dirigenti, mobilità più semplice (art.1 co.18)

Allo scopo di garantire massima flessibilità anche in funzione di particolari esigenze organizzative, la Pubblica Amministrazione può decretare il passaggio ad altro incarico nei riguardi del personale facente capo alla carriera prefettizia ovvero, con qualifica dirigenziale.

In tale ipotesi, al lavoratore spetta il trattamento economico in godimento sino alla data del passaggio e successivamente, ove prevista ci sarà la compensazione finanziaria a carico del fondo per la retribuzione di risultato.

Prosecuzione del rapporto di lavoro (art.1 co.17)

L'art.16 "Prosecuzione del rapporto di lavoro" del D.Lgs. n.503/1992 "Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati" è stato modificato.

Pertanto, sulla base della nuova disposizione è data facoltà ai dipendenti civili dello Stato o degli Enti pubblici non economici di restare in servizio per un periodo massimo pari a due anni oltre il limite di età previsto per il pensionamento.

A riguardo, la stessa amministrazione ed in uno ad esigenze organizzative e funzionali, ha la facoltà di mantenere in servizio il lavoratore anche sulla base delle esperienze acquisite in relazione a particolari profili professionali.

La disponibilità al trattenimento va inoltrata all'Amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento dell'età pensionistica.

Robin Hood Tax (art.7)

La manovra prevede per il settore energetico che, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società sia calcolata con un'addizionale di 6,5 punti percentuali relativamente ai soggetti che nell'anno d'imposta precedente abbiano conseguito un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore al milione di euro.

Ad ogni modo, deve trattarsi di soggetti che operano nei settori di ricerca e coltivazione di idrocarburi, raffinazione del petrolio, oli lubrificanti, produzione distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica, trasporto e distribuzione di gas naturale.

La Robin Hood Tax troverà applicazione a far data dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2010 e per i tre periodi successivi.

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità (art.8)

La manovra pone l'accento anche in materia di contrattazione e prevede che, "*I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero, dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, tra cui l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati alla condizione di essere sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo a tali rappresentanze, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività*".

La novella normativa ha concesso alla contrattazione di prossimità un **ampio potere di deroga riguardo alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale**, sempreché si rispettino le norme costituzionali, le norme comunitarie e le convenzioni internazionali del lavoro.

Le materie oggetto di deroga riguardano l'organizzazione del lavoro e della produzione di:

- impianti audiovisivi ed ingresso di nuove tecnologie;
- mansioni del lavoratore ed inquadramento;
- contratti a termine, contratti ad orario ridotto o flessibile, regime della solidarietà degli appalti;
- disciplina dell'orario di lavoro;
- assunzione e regolamentazione del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto, trasformazione dei contratti di lavoro e alle

conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro eccezion fatta per *il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza, sino al termine del periodo di interdizione al lavoro e sino ad un anno di età del bambino, il licenziamento a seguito della domanda di congedo parentale ed in caso di malattia del bambino ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.*

I contratti collettivi vigenti e sottoscritti precedentemente al 28 giugno 2011 sono efficaci nei riguardi di tutto il personale cui il contratto si riferisce, alla condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Tagli alla “casta” (art.13)

A far data dal mese successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e *relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali – eccezion fatta per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte Costituzionale – si applica:*

- relativamente alle retribuzioni *superiori ai 90.000 euro lordi*, una riduzione del 10% sulla parte eccedente i 90.000 e sino ai 150.000 euro;
- relativamente alle retribuzioni *superiori ai 150.000 euro lordi*, una riduzione del 20% sulla parte eccedente i 150.000 euro.

Tfr liquidato più tardi (art.1 co.22-23)

Con l'entrata in vigore del decreto in esame viene stabilito che, *per il pubblico impiego la liquidazione del Tfr avverrà:*

- *trascorsi 24 mesi dal collocamento a riposo e relativamente ai soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento;*
- *trascorsi 6 mesi dal collocamento a riposo nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio come previsto dalle norme di legge.*

Ci auguriamo come sempre, che i contenuti siano stati sufficientemente esplicativi e per quanto di necessità, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso